

**Il decreto legislativo 28 febbraio 2021 n.40 è stato emanato in attuazione della delega contenuta nell'art. 9 della legge n.86/2017 recante “misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali”**

In relazione ai principi ed ai criteri della delega (revisione della disciplina applicabile agli impianti sciistici e dei relativi provvedimenti di autorizzazione e concessione anche in considerazione degli investimenti per l'adeguamento alle nuove disposizioni; revisione delle norme in tema di sicurezza contenute nella legge n.363/2003 con particolare attenzione all'utilizzo del casco, alla presenza di idonei strumenti salvavita negli impianti nonché alla revisione degli obblighi a carico dei gestori e delle regole di condotta per gli utenti ed alla previsione di un idoneo apparato sanzionatorio; rafforzamento dei controlli correlati ad adeguato regime sanzionatorio e rafforzamento delle attività di informazione e formazione sulle condotte idonee a prevenire ogni forma di incidente; revisione della normativa per favorire l'accesso alle discipline sportive invernali ai soggetti con disabilità), il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale presenta 43 articoli divisi in 5 capi che compendiano, con profili di innovazione, disposizioni relative alle caratteristiche delle aree sciabili attrezzate, agli obblighi dei gestori, alle norme di comportamento per gli utenti (sia in fase di pratica sportiva che di stazionamento, nonché in eventuali situazioni di emergenza), agli obblighi del soccorso nonché alla responsabilità civile, al regime sanzionatorio, alla classificazione degli impianti ed alla possibilità di rinegoziazione delle concessioni; il capo IV attua la parte della delega indirizzata alla partecipazione delle persone con disabilità prevedendo una serie di tutele indirizzate a garantire la pratica con l'ausilio di un accompagnatore qualificato, ma altresì ad incentivare lo svolgimento della pratica sportiva in autonomia, rafforzando le tutele in pista. La disciplina in esame sostituirà la legge n.363/2003, che sarà abrogata dalla data di entrata in vigore del decreto con eccezione di alcune disposizioni (art. 5 commi 1 e 2; art.7 commi 5 e 6; art. 23); dall'entrata in vigore del decreto n.40/2021 decorrerà, come previsto dalla delega ex art.9, il termine di 24 mesi per l'adozione di disposizioni integrative e correttive, che il Governo potrà adottare con la medesima procedura e nel rispetto dei principi direttivi, criteri e limiti della delega stessa.

L'articolazione delle disposizioni del d.lgs. n.40/2021 e la specificità delle stesse permettono, nell'economia delle presenti note, solo alcuni cenni alle principali aree di incidenza del decreto. Come per gli altri decreti del “pacchetto riforma dello sport”, anche il decreto n.40/2021 presenta un Capo I, rubricato “Finalità ed ambito di applicazione”, comprendente tre norme dedicate all'oggetto (art.1: *“il presente decreto (...) revisiona ed adegua le norme in materia di sicurezza nella pratica delle discipline sportive invernali, al fine di garantire livelli di sicurezza più elevata e la più ampia partecipazione da parte delle persone con disabilità”*), alle definizioni rilevanti ed applicabili ai fini della prevista disciplina (art.2: in relazione a tale norma appare opportuno evidenziare come siano opportunamente previste le definizioni delle diverse discipline sportive considerate e delle diverse tipologie di pista considerate, mentre non viene prevista alcuna definizione in relazione al gestore, dell'impianto e/o dell'area attrezzata considerato l'uso indistinto dei termini, ed in relazione

all'utente delle aree sciabili attrezzate, sia esso maggiorenne o minorenni; tali soggetti risultano destinatari della gran parte delle norme del decreto ed appare pertanto curiosa la mancata presenza di definizione delle categorie) ed alle competenze legislative di Stato, regioni e provincie autonome (art.3: sul punto deve considerarsi l'incidenza delle competenze delle regioni e delle provincie autonome, peraltro espressamente richiamate già all'art.4 in relazione alla individuazione delle aree sciabili attrezzate e relative classificazioni, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore del decreto n.40/2021).

In relazione alle aree sciabili attrezzate (definite ex art. 2 comma 1 lett.a) come le *“superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve”*) vengono indicati i criteri di qualificazione e le prescrizioni in termini di delimitazione e segnaletica ai fini di rafforzare la sicurezza nello svolgimento delle attività sportive invernali, individuando apposite aree per la pratica di particolari attività (quali ad esempio le attività acrobatiche o gli allenamenti di discipline speciali) ed offrendo all'utenza una completa informazione sulla organizzazione dell'impianto, con mappe delle piste ed indicazione del relativo grado di difficoltà ed eventuali limitazioni all'utilizzo. Viene altresì previsto, a carico del gestore, l'obbligo di individuare un *“direttore delle piste”* al quale l'art. 9 riconduce una serie di obblighi in ordine all'organizzazione e monitoraggio delle piste nonché rapporti con i servizi di soccorso; lo stesso articolo 9 prevede che lo stesso gestore possa assumere il ruolo di direttore delle piste, cumulando in quest'ultima ipotesi, funzioni ed obblighi ex art.9 con quelli previsti ex art.11 (obblighi dei gestori) e 12 (manutenzione delle piste). In relazione agli obblighi previsti dalla normativa ed in generale alla messa in sicurezza delle piste, l'art.15 prevede una responsabilità civile del gestore per la *“regolarità”* e la *“sicurezza”* dell'esercizio delle piste e prevede come pre-condizione necessaria per l'apertura al pubblico, la stipula di una idonea polizza assicurativa (l'assenza della quale può determinare non solo applicazione di una sanzione ma incidere altresì sulla autorizzazione per la gestione delle aree sciabili).

Il relazione alla condotta degli utenti, vengono rafforzate le tutele in fase di circolazione sulle piste, con la previsione dell'obbligo di utilizzo del casco per tutti i soggetti minori di 18 anni (come previsto dall'art. 17, a fronte del precedente limite di 14 anni) e l'indicazione di dettagliate norme di comportamento in ordine alla velocità, ai sorpassi, agli incroci, allo stazionamento ed alle ipotesi di necessità che (uniche) possono giustificare transito e risalita a piedi o con racchette da neve; in particolare, l'art. 18 comma 4 pone una sorta di clausola generale di condotta indicando che ogni sciatore debba tenere *“un comportamento di prudenza, diligenza e attenzione adeguati alle proprie capacità, alla segnaletica ed alle prescrizioni di sicurezza esistenti, nonché alle condizioni generali della pista stessa, alla libera visuale, alle condizioni meteorologiche ed all'intensità del traffico”*. Tale clausola potrebbe assumere valore in relazione al successivo art.28 (concorso di responsabilità) che pone, in relazione allo scontro tra sciatori, una presunzione *iuris tantum* di pari responsabilità nella determinazione dell'evento lesivo, posto che la stessa norma pone l'inciso *“fino a prova contraria”*. Il catalogo di obblighi previsti a carico dei gestori e degli utenti trova complemento

## Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n.40

---

nel catalogo delle sanzioni previsto all'art.33, che indica una serie di sanzioni amministrative pecuniarie, applicabili "salvo che il fatto non costituisca reato".

Come si è già anticipato, il capo IV (artt.34-38) è dedicato alla normativa a favore delle persone con disabilità e, nel prevedere tre categorie di sciatori (art. 34: *standing – soggetti che possono sciare in autonomia in piedi; sitting – soggetti che stanno seduti utilizzando particolari attrezzature; trasportati – soggetti che hanno necessità di un accompagnatore*), indica altresì una serie di norme di condotta che permettono a tali categorie di poter praticare in maggior sicurezza l'attività, con l'obbligo di uso del casco (art. 38) ed avendo una opportuna precedenza nella risalita e una particolare attenzione, da parte degli altri sciatori in fase di discesa (tale obbligo può considerarsi complementare a quelli già previsti dal Capo III) e, in caso di necessità, potendo contare su di un accompagnatore qualificato (come previsto dall'art.35 comma 2).

Da ultimo appare opportuno dar conto delle disposizioni del Capo V (Disposizioni finali) che prevedono l'adeguamento delle disposizioni della legislazione regionale (entro un anno dall'entrata in vigore del decreto n.40/2021), la rinegoziazione delle concessioni a vantaggio dei gestori affidatari di impianti sciistici (che, in considerazione dei maggiori oneri derivanti dall'adeguamento dell'impianto alla nuova normativa, possono chiedere la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite ed in caso di mancato accordo possono recedere dal contratto) , l'usuale clausola di invarianza finanziaria (art.42) e l'indicazione delle norme abrogate dalla data di entrata in vigore del decreto (art. 43: il riferimento è alla legge n.363/2003 con eccezione dell'art.5 commi 1-2, dell'art.7 commi 5-6 e dell'art.23). In relazione all'entrata in vigore del decreto, appare opportuno sottolineare come lo schema licenziato dal CdM nel mese di novembre prevedesse l'entrata in vigore nel giorno successivo alla pubblicazione, mentre allo stato attuale, nel silenzio del testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, viene in considerazione quanto previsto dal Decreto Legge 22 marzo 2021, n.41 (*"Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19"*, cd. Decreto Sostegno, pubblicato in G.U. n.70 del 22.03.2021) che, all'art.30 comma 11, prevede l'addenda dell'art.43-bis, rubricato "Disposizione finale", ed il differimento al giorno 01.01.2022 dell'entrata in vigore del provvedimento

*Prof. Avv. Angela Busacca  
Coordinamento AIAS Calabria  
DiGIES – Università Mediterranea di Reggio Calabria*